

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

(Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 34 del 28 febbraio 2012)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale dei liberi professionisti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 12 dello Statuto della Camera di Commercio di Biella.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Articolo 2 - Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono inoltre chiamati a farne parte fino ad un massimo di nove esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni.

2. Le nove associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali sono individuate dalla Giunta Camerale, previo apposito avviso pubblico sull'albo on-line del sito istituzionale, tenendo conto, in particolare:

- a) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio come previste dagli articoli 2 e 4 dello Statuto camerale;
- b) della operatività sul territorio e della consistenza numerica degli associati.

Articolo 3 - Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.

2. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

3. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.

4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

Articolo 4 - Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.
4. La convocazione della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale, o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

Articolo 5 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
2. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
3. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Articolo 6 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Articolo 7 - Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, via e-mail, all'indirizzo indicato dai componenti, almeno dieci giorni prima della seduta, ovvero, nel caso d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta.

3. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Articolo 8 - Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

3. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta

4. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

Articolo 9- Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute.

1. Il Presidente e i componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario viene posta in votazione per alzata di mano.

2. In apertura dei lavori della seduta della Consulta, il Presidente, ove richiesto, può dare la parola ai componenti che lo richiedano per eventuali loro comunicazioni.

Articolo 10 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.

3. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.

Articolo 11 - Partecipazione ai lavori.

Possono partecipare alle sedute della Consulta, oltre al Segretario Generale della Camera di commercio e ai funzionari che questi chiama ad assisterlo, le persone delle quali sia stata decisa l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello

nominale.

2. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il parere, o la proposta, o la sua parte, chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.

3. L'esito è proclamato dal Presidente.

4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.

5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.

6. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti, di ricorrere allo scrutinio palese.

Articolo 13 - Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando siano in trattazione argomenti di interesse proprio, o di loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e alla conseguente votazione.

2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Biella, le norme di legge generali.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi.